

CASSAZIONE

"All'anagrafe per cambiare

sexso non serve l'intervento"

CARLO RIMINI

Di fronte alla sentenza della Cassazione sulla rettificazione di sesso si può provare un certo disorientamento. La Corte afferma che una persona può chiedere che le sia attribuito un sesso diverso da quello

enunciato nel suo atto di nascita semplicemente come conseguenza della modificazione dei suoi «caratteri sessuali secondari», ossia la conformazione del corpo, il timbro della voce, gli atteggiamenti.

CONTINUA A PAGINA 25
Ilario Lombardo A PAG. 9

"ALL'ANAGRAFE PER CAMBIARE SESSO NON SERVE L'INTERVENTO"

CARLO RIMINI
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

È sufficiente una terapia ormonale e non è invece necessario che la persona si sia sottoposta ad un intervento chirurgico per modificare i «caratteri sessuali primari». Soprattutto non è necessario, secondo la Corte, che abbia perso la capacità di generare propria del sesso attribuito alla nascita. Dunque, potremmo trovarci di fronte ad una persona a cui alla nascita è stato attribuito il sesso maschile e che in effetti ancora ha la capacità di generare un figlio assieme ad una donna e che tuttavia è diventata donna sulla base di una sentenza. Potremmo im-

maginare anche la situazione inversa: una donna diventa un uomo ma conserva la capacità di procreare e di condurre a termine una gravidanza.

Il testo della legge può forse aiutare a fare ordine e a mettere alcuni punti fermi. L'art. 1 della legge n. 164 del 1982 (cioè la legge che ha introdotto nel nostro ordinamento la rettificazione di sesso) afferma che ad una persona può essere attribuito un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita solo a seguito di «interventive modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Evidentemente, dunque, non è sufficiente che una persona senta di appartenere ad un sesso diverso, ma è necessaria una modificazione oggettiva degli elementi che

indicano a quale sesso appartiene. La legge però non dice quanto penetranti debbano essere le «modificazioni» e non chiarisce se è necessario un intervento chirurgico che modifichi gli organi sessuali. Anzi l'art. 31 del d. legisl. n. 150 del 2011 lascia intendere che l'intervento chirurgico non è indispensabile laddove afferma che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza». Tuttavia sembra difficile sostenere che un semplice trattamento ormonale sia sufficiente ad integrare i presupposti fissati dalla legge. Soprattutto sembra difficile ammettere che la «modificazio-

ne» dei caratteri sessuali richiesta dalla legge possa coesistere con una immutata capacità di procreare.

Non si può peraltro non porsi una domanda: perché è così importante? Perché dobbiamo ridurre la straordinaria varietà delle persone ad una casella nei registri anagrafici? Il diritto si deve occupare di garantire a tutti uguaglianza e libertà; non deve discriminare le persone sulla base dei loro orientamenti sessuali. Raggiunto questo obiettivo (che ancora purtroppo non può dirsi acquisito) non mi sembra fondamentale capire se una persona debba essere chiamata uomo o donna. Il fatto stesso di avventurarsi in questo dibattito - che a tratti appare surreale - è umiliante.

